



R.G. TRIB. FED n. 23/15

(Proc. Disc. P.A. 28/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in Roma, il giorno 16 giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Marco Tassoni** (Tessera F.I.S.E n. 001475/B)

Premesso che

- acquisita la segnalazione del Cavalier Vittorio Orlandi, in data 26 febbraio 2015, con atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale, depositato in data 30 aprile 2015 con allegata produzione documentale, il signor **Marco Tassoni** è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1.1 e dell'articolo 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia, violazioni aggravate per aver commesso il atto attraverso un mezzo di diffusione come previsto dall'art. 8, lettera k), del nuovo Regolamento di Giustizia, per aver pubblicato sul social network Facebook sulla pagina del Gruppo denominato "*Stufi della Fise*" alcuni post asseritamente lesivi della reputazione e dell'immagine del tesserato Vittorio Orlandi, nei quali veniva usato nei confronti del medesimo, tra l'altro, espressioni quali:

“dead man walking;

cricca di vecchi signori;

la Fise non può trasformarsi nel Pio Albergo Trivulzio;



mi sembra di rivedere lo scandalo degli appalti della Fiera di Milano!!! Tutti la stessa cricca, tornata in auge dopo qualche anno di finto esilio!!!;

Non voglio un Presidente bugiardo”.

- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l’udienza di discussione per la data dell’8 giugno 2015, disponendone la comunicazione all’incolpato e alla Procura Federale;
- all’udienza dell’8 giugno 2015 si è costituito in giudizio l’incolpato Marco Tassoni, nella persona del proprio difensore, Avv. Caterina Brambilla (con studio in 20122 Milano, Viale Bianca Maria n. 19);
- è altresì comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione, insistendo per l’applicazione nei confronti del signor Marco Tassoni della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per giorni 15 e dell’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- il Tribunale, invitate le parti a presentare le proprie memorie e ad eventualmente formulare le proprie richieste entro il 12 giugno 2015, ha trattenuto la causa in decisione;
- in data 10 giugno 2015 la difesa dell’incolpato ha quindi depositato le proprie note conclusive.

Rilevato che

- Dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell’incolpato, signor Marco Tassoni, il quale con le espressioni sopra indicate ha offeso l’onore e il decoro del Cavalier Vittorio Orlandi;
- tali espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca;
- l’appellativo “*dead man walking*” e l’espressione “*Presidente bugiardo*”, evidenziando un attacco diretto all’immagine del personaggio, appaiono censurabili e si risolvono in un insulto



gratuito alla persona che ne costituisce l'oggetto, così da esporre detta persona al disprezzo e al pubblico ludibrio;

- quanto poi alle altre espressioni quali *“cricca di vecchi signori; la Fise non può trasformarsi nel Pio Albergo Trivulzio; mi sembra di rivedere lo scandalo degli appalti della Fiera di Milano!!! Tutti la stessa cricca, tornata in auge dopo qualche anno di finto esilio!!!”* questo Tribunale osserva che tali espressioni fuoriescono dal normale di diritto di critica (e/o di satira). Esse sono allusive di condotte riprovevoli, disoneste, scorrette riconducibili al gruppo di cui faceva parte il Cavaliere Orlandi alla vigilia delle elezioni presidenziali FISE, che lo vedevano quale candidato. E' opportuno infatti ricordare che se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvono in un'aggressione gratuita distruttiva dell'onore e della reputazione del Cavalier Orlandi. Tali espressioni, inutilmente volgari, umilianti e dileggianti, restano sempre, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, ugualmente punibili. Il termine *“cricca”*, ad esempio, più volte utilizzato, [dal fr. *clique*, voce onomatopeica per indicare gente che fa chiasso], è un termine dispregiativo che fa riferimento ad un gruppo di persone unite allo scopo d'intrigare o di favorirsi a vicenda, quali un'associazione a delinquere, un banda, una cosca, una *gang*, ecc.;

- pertanto, questo Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall'incolpato circa il contesto in cui tali offese sono state pronunciate, ritiene che l'appellativo *“dead man walking”* e l'espressione *“Presidente bugiardo”*, nonché le altre espressioni sopra enunciate rivestano in sé un carattere di offensività e irriparabilità;

- emerge con chiarezza quindi che l'incolpato abbia così offeso l'onore e la dignità del signor Orlandi;



P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 e l'articolo 1.2, lettera a) e l'art. 8, lettera k) del Regolamento di Giustizia,

tenuto conto

- che l'illecito disciplinare commesso dal signor Marco Tassoni è della stessa indole di quelli precedenti [recidiva specifica cfr. art. 14.4 lett. a) del nuovo Regolamento di Giustizia] ed è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente [infra quinquennale cfr. art. 14.4 lett. b) del nuovo Regolamento di Giustizia];

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 15 (quindici) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) e che questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte, ritiene congrue, tenuto conto della recidiva reiterata, ai sensi di cui all'art. 14.4 lett. a) e b) del nuovo Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione per giorni 25 (venticinque) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);

applica

al signor **Marco Tassoni** la sanzione della sospensione per **giorni 25 (venticinque)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché dell'ammenda di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 16 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica